Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 13 settembre 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli *avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.*

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 11 settembre 1976, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, per deliberare l'abrogazione del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022: « Ordinamento giudiziario militare ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina 18, presso il Partito radicale.

(10188)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. **639.**

Soppressione dell'agenzia consolare di 1ª categoria in Hamilton (Canada) e istituzione di un vice consolato di 1ª categoria nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 1ª categoria in Hamilton (Canada) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Hamilton (Canada) un vice consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le contee di Wentworth, Brant, Halton, Wellington e Waterloo.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1976

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1976

Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1976, n. 640.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, ente morale, in Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonchè le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, ente morale con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, in data 31 ottobre 1973;

Visto lo statuto della predetta sezione approvato con proprio decreto del 25 gennaio 1965, n. 236 e modificato da ultimo con proprio decreto del 13 febbraio 1974, n. 89;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;

D'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, ente morale con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, secondo il seguente testo:

« Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 2 miliardi assegnata dal Banco di Sardegna ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1976

LEONE

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio generale d'amministrazione dell'Ordine costantiniano di S. Giorgio di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, relativo all'ordinamento dell'amministrazione dell'Ordine costantiniano di S. Giorgio di Parma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1956, con il quale il dott. Francesco Borri è stato nominato membro del consiglio generale d'amministrazione del menzionato Ordine;

Considerato che, a seguito del decesso del dott. Borri, occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico anzidetto;

Visto l'art. 3 del sopra citato decreto del Capo provvisorio dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Andrea Borri è nominato membro del consiglio generale d'amministrazione dell'Ordine costantiniano di S. Giorgio di Parma.

Il presente decreto sarà inoltrato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1976

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1976
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 309

(10130)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Lanerossi, in Schio, stabilimenti in Marano Vicentino, Pievebelvicino, Schio e Montorio, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Lanerossi, con sede in Schio (Vicenza), con effetto dal 1° maggio 1974;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare, limitatamente agli stabilimenti di Marano Vicentino, Pievebelvicino, Schio, zona industria-

le (Vicenza) e Montorio (Verona), delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Lanerossi, azienda con più di cinquecento dipendenti, con sede in Schio, stabilimenti di Marano Vicentino, Pievebelvicino, Schio, zona industriale (Vicenza) e Montorio (Verona), la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano la estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 20 maggio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10052)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Innocenti, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la società Nuova Innocenti S.p.a. di Milano ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Nuova Innocenti S.p.a. di Milano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 giugno 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10053)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tonon, in Oderzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Tonon di Oderzo (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tonon di Oderzo (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10054)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di astrofisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di astrofisica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10061)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Treviso-Istrana

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Istrana (Treviso) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Treviso-Istrana con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 13 novembre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 304 del 9 dicembre 1964 e successivo decreto ministeriale di rettifica 13 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 75 del 26 marzo 1966.

(10064)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 9 settembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	840,40	840,40	840,35	840,40	840,35	840,35	840,30	840,40	840,40	840,40
Dollaro canadese .	861,55	861,55	861 —	861,55	861,69	861,60	861,40	861,55	861,55	861,50
Franco svizzero . .	339,33	339,33	339,50	339,33	339,35	339,30	339,35	339,33	339,33	339,30
Corona danese .	139,29	139,29	139,50	139,29	139,29	139,30	139,20	139,29	139,29	139,25
Corona norvegese .	153,69	153,69	153,60	153,69	153,65	153,70	153,65	153,69	153,69	153,65
Corona svedese . .	192,05	192,05	192 —	192,05	191,95	192,05	191,93	192,05	192,05	192 —
Fiorino olandese	320,62	320,62	320,60	320,62	320,35	320,60	320,58	320,62	820,62	320,60
Franco belga	21,7125	21,7125	21,72	21,7125	21,68	21,75	21,70	21,7125	21,7125	21,70
Franco francese	170,86	170,86	170,50	170,86	170,75	170,85	170,83	170,86	170,86	170,85
Lira sterlina . .	1465,70	1465,70	1466 —	1465,70	1464,30	1465,70	1465,90	1465,70	1465,70	1465,70
Marco germanico .	335,35	335,35	335,50	335,35	335,25	335,30	335,20	335,35	335,35	335,35
Scellino austriaco .	47,25	47,25	47,15	47,25	47,27	47,25	47,2850	47,25	47,25	47,25
Escudo portoghese . .	27,01	27,01	27 —	27,01	26,97	27,05	27,02	27,01	27,01	27 —
Peseta spagnola	12,38	12,38	12,39	12,38	12,37	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38
Yen giapponese	2,916	2,916	2,95	2,916	2,94	2,94	2,9440	2,916	2,916	2,94

Media dei titoli del 9 settembre 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	91,150
Redimibile 3,50 % 1934	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione) . .	86,825
» 5 % (Ricostruzione) .	95,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,725
» 5 % (Città di Trieste)	91,700
» 5 % (Beni esteri) .	90,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,025
» 5,50 % » » 1968-83 .	77,550
» 5,50 % » » 1969-84 .	78,850
» 6 % » » 1970-85 . . .	79,750
» 6 % » » 1971-86 .	79,400
» 6 % » » 1972-87 . .	77,925
» 9 % » » 1975-90 .	87,325
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 . . .	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) . .	97,225
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	88,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	86,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	83,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	83,225
» poliennali 7 % 1978	90,275
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,375
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,325
» » 9 % 1980	91,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 settembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	840,35
Dollaro canadese	861,475
Franco svizzero	339,34
Corona danese	139,245
Corona norvegese	153,67
Corona svedese	191,99
Fiorino olandese	320,60
Franco belga	21,706
Franco francese	170,845
Lira sterlina . .	1465,80
Marco germanico	335,275
Scellino austriaco	47,267
Escudo portoghese	27,015
Peseta spagnola	12,38
Yen giapponese	2,945

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pescarolo ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 settembre 1976, il comune di Pescarolo ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2858/M)

Autorizzazione all'associazione « Istituto conservatorio Franceschini », in Palestrina, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1976, registro n. 15 Interno, foglio n. 298, l'associazione « Istituto conservatorio Franceschini », in Palestrina (Roma), è stata autorizzata, sulla proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla sig.ra Rosalia Marini.

(10069)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 16 giugno 1976, concernente: « Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 agosto 1976, nel dispositivo, ove è scritto: « Sono approvate le nuove norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato precompresso... », leggasi: « Sono approvate le nuove norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato *normale e* precompresso... ».

(10109)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Savignano sul Panaro

Con deliberazione della giunta regionale 3 giugno 1976, n. 1766 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 2519/2391 nella seduta del 28 luglio 1976) è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Savignano sul Panaro (Modena) adottato con deliberazione del consiglio comunale 28 aprile 1975, n. 106.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10021)

Approvazione del piano di zona del comune di Casalecchio di Reno

Con deliberazione della giunta regionale 3 giugno 1976, n. 1758 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 2484/2373 nella seduta del 28 luglio 1976) è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare, del comune di Casalecchio di Reno (Bologna) adottato con deliberazione consiliare 24 ottobre 1972, n. 116.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10022)

Approvazione del piano di zona del comune di Montiano

Con deliberazione della giunta regionale 15 giugno 1976, n. 1911 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 2712/2607 nella seduta del 5 agosto 1976) è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Montiano (Forlì) adottato con deliberazione del consiglio comunale 28 aprile 1975, n. 30.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10023)

Approvazione del piano delle zone da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Bomporto

Con deliberazione della giunta regionale 20 luglio 1976, n. 2344 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n 2805/2664 nella seduta del 5 agosto 1976) è stato approvato il piano degli insediamenti produttivi del comune di Bomporto (Modena) adottato con deliberazione consiliare 30 luglio 1974, n. 87.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10025)

Variante al piano di zona del comune di Vigarano Mainarda

Con deliberazione della giunta regionale 3 giugno 1976, n. 1765 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia Romagna, con atto prot. n. 2518/2390 nella seduta del 28 luglio 1976) è stata approvata la variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Vigarano Mainarda (Ferrara) adottata con deliberazione consiliare 24 ottobre 1974, n. 93.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10024)

REGIONE LAZIO

Integrazione della delibera concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Sezze

Con delibera della giunta regionale 6 luglio 1976, n. 2944, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 26 luglio 1976 (verb. 252/102), è stata integrata la delibera 27 aprile 1976, n. 1425, concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Sezze (Latina).

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10140)

REGIONE ABRUZZO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Nereto

Con deliberazione del consiglio regionale 14 aprile 1976, n. 2875, resa esecutiva con provvedimento 11 maggio 1976 dalla commissione di controllo, è stato approvato il piano regolatore generale predisposto dal comune di Nereto (Teramo) con la raccomandazione di riesaminare le osservazioni presentate da alcuni cittadini e proporre di conseguenza le eventuali varianti al piano, di intesa con l'assessorato regionale.

(10112)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile di S. Cataldo

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile (per osservazione e trattamento) con sezione per minori in custodia preventiva di riformatorio giudiziario e di prigione scuola di S. Cataldo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile (per osservazione e trattamento) con sezioni per minori in custodia preventiva di riformatorio giudiziario e di prigione scuola di San Cataldo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Caltanissetta.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Caltanissetta entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 11 giugno 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1976
Registro n. 18 *Giustizia, foglio n.* 253

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Caltanissetta

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile (per osservazione e trattamento) con sezioni per minori in custodia preventiva di riformatorio giudiziario e di prigione scuola di S. Cataldo, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 13 settembre 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data, .

Firma (7) .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(9936)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Stralcio di una condotta medica da quelle vacanti nella provincia di Palermo

Con decreto 26 agosto 1976, n. 16655, è stato stralciato dal bando di concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1975 la condotta medica di Campofelice di Fitalia.

(10113)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(10093)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(10145)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della prima divisione di medicina;

due posti di assistente della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(10142)

OSPEDALE « G. LEOGRANDE » DI ALBEROBELLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alberobello (Bari).

(10088)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di stomatologia e chirurgia odontomaxillofacciale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di stomatologia e chirurgia odontomaxillofacciale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente, in Trento.

(10094)

OSPEDALE « VILLA SOFIA » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente del pronto soccorso;

due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(10090)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(10225)

OSPEDALE CIVILE DI CANELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canelli (Asti).

(10086)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canelli (Asti).

(10087)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(10091)

OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sassuolo (Modena).

(10096)

ISTITUTO ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGICO « V. PUTTI » DI PISA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pisa.

(10097)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi clinico-chimiche e di microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi clinico-chimiche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chieti.

(10095)

SPEDALI RIUNITI DI SANSEPOLCRO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di pediatria;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia-ginecologia;

un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sansepolcro (Arezzo).

(10089)

OSPEDALE INFANTILE « REGINA MARGHERITA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di urologia;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso chirurgico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(10092)

REGIONI

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 24 giugno 1976, n. **23.**

Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico e/o di tutela paesaggistico-ambientale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 20 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Ad esclusione delle strade statali, provinciali e comunali, classificate tali ai sensi di legge, nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e/o comprese in settori di territori sottoposti a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, la circolazione dei veicoli a motore viene disciplinata dalla presente legge.

Ai fini della presente legge, per veicoli a motore si intendono quelli classificati ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 del testo unico, delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 383, con esclusione dei veicoli destinati per la loro struttura e specifica idoneità ai servizi agricoli.

Art. 2.

Circolazione e parcheggio nei territori agrari e forestali

E' vietato circolare e parcheggiare con qualsiasi tipo di veicolo a motore su terreni sottoposti ai vincoli di cui al precedente art. 1, compresi i sentieri, le mulattiere e gli accessi non definiti o classificati ai sensi del primo comma del seguente art. 3. E' consentito il parcheggio entro la fascia di 10 metri a fianco delle strade con circolazione libera, purché sia costituita da terreno non coltivato.

Resta salvo ed impregiudicato il consenso del proprietario per la circolazione ed il parcheggio autorizzati ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

Circolazione sulle strade non classificate come statali, provinciali e comunali e lungo sentieri, mulattiere e gli accessi

Con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore cui è affidata la materia delle foreste e d'intesa con l'assessore cui è affidata la materia dell'ambiente, può essere vietata la circolazione con qualsiasi tipo di veicolo a motore su strade non comprese tra quelle classificate come statali, provinciali e comunali, di cui al precedente art. 1 e lungo i sentieri, le mulattiere e gli accessi da definirsi nella delibera stessa.

Vengono comunque escluse dal divieto di cui al comma precedente le strade e gli accessi destinati a collegare alla normale viabilità uno o più abitati con popolazione stabile, con caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione.

Il decreto del presidente della giunta provinciale viene pubblicato nei modi di legge nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. Il divieto di circolazione deve essere reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura dell'amministrazione provinciale, di apposito segnale, nonchè di un pannello riportante gli estremi del decreto del presidente della giunta provinciale di cui al precedente primo comma.

E' in facoltà dell'amministrazione provinciale o del proprietario della strada disporre lungo il tracciato una sbarra con serratura.

La circolazione è consentita ai residenti, proprietari, affittuari, usufruttuari, amministratori di immobili ed agli ospiti alloggiati in esercizi ricettivi alberghieri ed extra-alberghieri, compresi nel settore di territorio servito dalla strada chiusa al traffico.

E' consentita inoltre la circolazione ai veicoli dei lavoratori agricoli, degli addetti ai servizi ed ai rifornimenti, nonchè ai titolari di uso civico.

Art. 4.

Autorizzazioni

I sindaci dei comuni interessati o i loro delegati e gli ispettorati distrettuali delle foreste rilasciano ai residenti, proprietari, affittuari o amministratori di immobili situati nel settore di territorio dove la strada è stata chiusa al traffico apposito contrassegno da collocarsi in maniera ben visibile sullo automezzo. Tale contrassegno sostituisce l'autorizzazione di cui al successivo comma, anche per la circolazione ed il parcheggio nei terreni soggetti a vincolo, di cui al precedente art. 1, dei veicoli del proprietario, affittuario o amministratore. In mancanza del contrassegno può essere esibito un documento che attesti la residenza dell'interessato o il titolo di proprietario, affittuario o amministratore di immobile nel settore di territorio dove la strada è stata chiusa al traffico.

In tutti gli altri casi le autorizzazioni vengono rilasciate su richiesta motivata ed in base ad idonea documentazione dagli ispettorati distrettuali delle foreste anche tramite i custodi forestali comunali e contengono le generalità dell'interessato, il tipo ed il numero di targa del veicolo, il periodo di validità ed il percorso concesso. Tale autorizzazione non è necessaria quando il residente, proprietario, affittuario o amministratore di immobili, di cui al primo comma, accompagna di persona un soggetto, al quale può essere consentita la circolazione, ai sensi della presente legge. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di sorveglianza.

La circolazione ed il parcheggio nei territori di cui al precedente art. 2 e la circolazione sulle strade di cui al precedente art. 3 sono in ogni caso liberi per i veicoli motorizzati degli organi di pubblica sicurezza, di polizia forestale e di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, dei servizi sanitari e di pronto soccorso, di antincendio e di soccorso alpino, nonchè degli impiegati comunali e provinciali incaricati, questi ultimi, allo espletamento dei servizi speciali su autorizzazione del sindaco o dell'assessore alle foreste.

Gli assessori provinciali alle foreste ed alla tutela dell'ambiente possono consentire la circolazione con veicoli a motore per motivi di studio o di altra natura e che abbiano manifesto carattere di pubblico interesse, lungo le strade chiuse al traffico di cui al precedente art. 3 o nei settori di territorio soggetti al vincolo di cui al precedente art. 1.

Quando fosse applicata una sbarra con serratura, unitamente alla autorizzazione di cui al secondo comma del presente articolo, viene consegnata una chiave con l'obbligo a chiudere la sbarra ad ogni passaggio ed a restituire la chiave alla scadenza dell'autorizzazione.

Art. 5.

Sanzione amministrativa per le trasgressioni alle norme

Per la violazione di ogni singola norma della presente legge, il trasgressore soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa di L. 15.000.

Art. 6.

Incaricati all'accertamento delle infrazioni

Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli organi di pubblica sicurezza, su richiesta del presidente della giunta provinciale, nonchè gli organi di polizia forestale, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi, nonchè gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca dipendenti dell'amministrazione provinciale.

Art. 7.

Accertamento delle infrazioni

Delle violazioni dei divieti previste dai precedenti articoli 2, 3 e 4 della presente legge deve essere redatto apposito verbale. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste. Una copia di esso deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e, ove ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, il verbalizzante trasmetterà all'ispettorato ripartimentale delle foreste anche detta copia, che verrà spedita agli interessati a cura dell'ufficio medesimo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro trenta giorni dalla consegna diretta o dal ricevimento a mezzo posta del verbale stesso mediante versamento al tesoriere della provincia della somma indicata nella comunicazione.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi dei precedenti commi, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge all'obbligato con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare entro trenta giorni dalla notificazione la somma dovuta, maggiorata della metà.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinnanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della provincia e destinate alla manutenzione delle strade forestali.

Art 8.

Sono fatte salve le prescrizioni riguardanti la circolazione con veicoli a motore, stabilite ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, con riferimento all'art. 5 della medesima legge.

Art. 9.

Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i fini di cui al primo comma, la giunta provinciale è autorizzata ad effettuare spese o a concedere contributi, sovvenzioni e sussidi a privati, enti o associazioni per studi, manifestazioni o iniziative comunque interessanti la tutela dell'ambiente.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede con le disponibilità annualmente stanziate nei bilanci provinciali in attuazione della legge provinciale 29 novembre 1971, n. 15 ».

Art. 10.

Per strade di servizio, di cui al quarto e quinto comma dello art. 2 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12, si intendono tutte le aree di uso pubblico o privato, aperte o rispettivamente adibite alla circolazione dei pedoni, degli animali o dei veicoli, ivi comprese le strade statali, provinciali, comunali, vicinali, militari e forestali, ricadenti nell'ambito delle zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 giugno 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1976, n. 24.

Provvedimenti finanziari relativi all'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* **n. 31** *del 20 luglio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. **25.**

Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri nel quadro dell'attuazione della riforma sanitaria. Autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie con titoli di specializzazione conseguiti all'estero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 20 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge

Titolo primo

STATO GIURIDICO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI OSPEDALIERI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Nel quadro dell'attuazione della riforma sanitaria demandata alla provincia dall'art. 22 della legge 17 agosto 1974, n. 386, e fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri della provincia e regolato dalla legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, in seguito indicata come « legge regionale », salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 2.

Nelle commissioni esaminatrici previste dalla legge regionale i funzionari medici, i funzionari amministrativi e gli impiegati della Regione sono sostituiti rispettivamente da funzionari medici, funzionari amministrativi e impiegati di corrispondente qualifica dei ruoli della provincia.

Fino alla ristrutturazione con legge provinciale dei ruoli organici relativi agli organismi aventi sede presso l'ufficio del medico provinciale, l'ispettore medico regionale di cui agli articoli 17 e 24 della legge regionale è sostituito dal medico provinciale oppure, limitatamente all'art. 24 della stessa legge, da un funzionario medico designato dalla giunta provinciale.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale è sostituito dal seguente:

« In caso di urgente ed improrogabile necessità di ordine funzionale, singoli posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restassero vacanti o per mancanza di concorrenti idonei appartenenti a detto gruppo o per rinuncia degli stessi, possono essere assegnati, secondo l'ordine della graduatoria e previa autorizzazione della giunta provinciale, agli idonei di altro gruppo linguistico, salvo recupero in sede di successive assunzioni di personale riferite alle stesse categorie, ruoli, carriere e qualifiche ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale è sostituito dal seguente:

« Qualora tra gli idonei dell'ultimo concorso non figurino candidati appartenenti al gruppo linguistico cui il posto è riservato, ovvero qualora tali candidati abbiano rinunziato allo incarico, l'ente ospedaliero, previa autorizzazione della giunta provinciale, può deliberare di conferire singoli posti a candidati appartenenti ad altro gruppo linguistico, salvo recupero in conformità a quanto disposto dal precedente articolo. Il conferimento dei posti medesimi deve essere preceduto da avviso pubblico per la durata di quarantacinque giorni, al fine di reperire aspiranti del gruppo linguistico cui il posto compete ».

Le disposizioni sulla proporzionale linguistica si osservano anche ai fini dell'ammissione dei sanitari, medici e di farmacia, al tirocinio pratico.

Art. 5.

I medici ospedalieri a tempo pieno possono espletare, oltre ai consulti secondo la disciplina stabilita dall'accordo di lavoro ai sensi dell'art. 5 della legge regionale, anche incarichi di insegnamento universitario.

Per l'attività di insegnamento universitario ai sanitari di cui al precedente comma può essere corrisposto un compenso non superiore al 30% di quello attribuito per la stessa attività ai docenti universitari. Resta salvo il compenso aggiuntivo previsto dall'art. 4, primo comma, punto 2), della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18.

Art. 6.

Al fine di facilitare l'applicazione del principio della proporzionale rappresentanza dei gruppi linguistici in seno alle commissioni esaminatrici, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale, in relazione agli speciali elenchi di cui alla norma stessa è preso in considerazione anche il sorteggio di sanitari che prestino servizio presso un ospedale con classificazione inferiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso, qualora manchino sanitari di ruolo in materie affini presso ospedali di pari o superiore classificazione.

Art. 7.

La norma di cui all'art. 22 della legge regionale, riguardante i requisiti per l'ammissione agli esami di idoneità per direttore sanitario, è estesa anche al vicedirettore sanitario, con la riduzione del servizio di ruolo richiesto ad anni sette.

Art. 8.

Alle commissioni esaminatrici di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale si applicano le modifiche disposte dagli articoli 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 35 e 36 della legge 18 aprile 1975, n. 148, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 della presente legge. La norma di cui all'art. 24 della legge regionale è applicata anche in relazione al funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità con funzioni di componente, ove previsto.

Art. 9.

Ai concorsi per assistente, per ispettore sanitario e per farmacista sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o in disciplina affine o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina.

La durata del tirocinio in radiologia ed anestesia è di un anno.

Art. 10.

Sono esonerati dal tirocinio di cui al precedente art. 9 i sanitari che prestino servizio di ruolo ovvero abbiano conseguito l'idoneità nella disciplina.

La durata del tirocinio è ridotta in ragione della metà del servizio effettuato per i sanitari che abbiano prestato durante il servizio militare servizio medico in ospedale militare in Italia e per coloro che abbiano prestato servizio in ospedali pubblici all'estero. Detto servizio deve essere stato prestato per un periodo non inferiore a sei mesi.

Per essere ammessi a frequentare il suddetto tirocinio, gli interessati devono essere in possesso rispettivamente dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione di medico o di farmacista.

I sanitari ammessi a frequentare il tirocinio pratico non hanno alcun rapporto di impiego ed osservano l'orario e gli obblighi del servizio a tempo pieno.

I tirocinanti non possono essere adibiti a sostituzione di personale sanitario dell'ospedale.

Art. 11.

Con regolamento di esecuzione della presente legge saranno indicati gli ospedali riconosciuti idonei per il tirocinio, stabilite le modalità per l'ammissione e lo svolgimento dello stesso e fissati i criteri di valutazione dei titoli ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti disponibili nei singoli ospedali.

Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà assegnato per metà ai voti degli esami di profitto e di laurea e per metà ai titoli di servizio e professionali, ai titoli accademici, scientifici e di studio e alle pubblicazioni.

A parità di punteggio si terrà conto dei carichi di famiglia e dell'età.

Non possono essere ammessi al tirocinio aspiranti in numero superiore alla metà della dotazione organica degli assistenti e degli aiuti della divisione o del servizio.

L'assegno mensile di cui al successivo art. 12 è dovuto per un solo periodo semestrale di tirocinio, salvo casi giustificati di cambiamento di disciplina proposto dal consiglio dei sanitari dell'ente ospedaliero.

Art 12

Ai tirocinanti viene corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50 % del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo, esclusa ogni indennità.

Al termine del tirocinio pratico, l'amministrazione dell'ospedale presso il quale è stato compiuto il tirocinio, rilascia una formale certificazione. Alla certificazione dovrà essere allegato il giudizio motivato espresso collegialmente dai sanitari dirigenti delle divisioni, sezioni o servizi presso i quali il tirocinante ha svolto la sua attività.

Art 13.

Le deliberazioni degli enti ospedalieri in attuazione delle norme previste nel titolo II della legge regionale sono sottoposte al controllo di legittimità di cui al titolo III della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

Art. 14.

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio a tempo pieno reso presso istituti di ricovero e cura, classificati infermerie per acuti ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e non ancora trasformati o soppressi ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 31 ottobre 1969, n 10, è valutato come il corrispondente servizio reso presso ospedali zonali.

Art. 15.

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il servizio reso dal personale sanitario presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali. presso gli ospedali militari, presso i centri di cui all'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, presso i centri trasfusionali che operano entro gli enti ospedalieri, anche se convenzionati, presso gli istituti provinciali di assistenza alla infanzia e presso i consorzi provinciali antitubercolari è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi stessi il servizio reso dal personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri trasfusionali che operano entro gli enti ospedalieri, anche se convenzionati, è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.

Con regolamento di esecuzione della presente legge sarà indicato a quali qualifiche e servizi ospedalieri corrispondono le qualifiche ed i servizi resi presso gli enti di cui al presente articolo.

Art. 16.

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio prestato all'estero da sanitari di cittadinanza italiana residenti in provincia è equiparato al servizio di ruolo. I sanitari di cittadinanza italiana residenti in provincia, che abbiano prestato all'estero un periodo continuativo di servizio di sei mesi nella disciplina, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella disciplina stessa a prescindere dal possesso del requisito del tirocinio pratico nella disciplina.

I sanitari di cittadinanza italiana che abbiano prestato allo estero servizio nella qualifica e disciplina per almeno cinque anni e siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità.

Per i concorsi di assunzione in qualità di aiuto il servizio di cui al comma precedente è ridotto **a tre anni.**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il servizio deve essere riconosciuto ai sensi dello art. 3 della legge regionale.

Art. 17.

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi il servizio reso dai farmacisti presso le farmacie di enti pubblici è equiparato al corrispondente servizio reso presso gli ospedali.

Art 18.

Coloro che, avendo conseguito una laurea o titolo equipollente all'estero, siano in attesa del riconoscimento di tale titolo ai sensi del decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1956, sono ammessi all'assunzione, sia per incarico temporaneo sia per concorso pubblico, in qualifiche per le quali è richiesto il titolo stesso, qualora ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge e previo accertamento della validità dei documenti relativi al titolo estero.

Agli effetti del precedente comma ed a pena di decadenza, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare il documento riconoscitivo entro il termine di un anno dalla data del provvedimento di assunzione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai sanitari che abbiano presentato domanda di riconoscimento del servizio prestato all'estero ai sensi dell'art. 3 della legge regionale e dell'art. 16 della presente legge, nonchè al personale di cui agli articoli 20 e 37, che sia in attesa dell'autorizzazione ivi prevista.

Limitatamente ai sanitari di cui all'art. 37 della presente legge, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fini dell'ammissione agli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca previsti dall'art. 16 della legge regionale.

Art. 19.

L'aiuto o assistente di ruolo, a domanda, è collocato in aspettativa senza assegni per un periodo complessivo non superiore ad un anno quando, per esigenze del servizio sanitario di base accertate dall'assessorato provinciale alla sanità e confermate dalla giunta provinciale, assuma temporaneamente l'incarico di sostituzione di un medico condotto.

Il periodo trascorso in aspettativa ai sensi del precedente comma è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 20.

Al personale autorizzato all'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie ai sensi della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 56, è riconosciuto il servizio prestato all'estero, presso enti pubblici sanitari ed ospedalieri, secondo le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale.

Capo II

Disposizioni transitorie

Art. 21.

Limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge gli assistenti universitari che abbiano prestato cinque anni di servizio di ruolo e siano in possesso della specializzazione possono partecipare al concorso di assunzione per aiuto nella corrispondente disciplina.

Art 22.

Il servizio non di ruolo prestato dai sanitari ospedalieri o universitari in qualità di incaricato, straordinario, volontario o supplente, è equiparato al servizio di ruolo, ai fini dell'ammissione agli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca ai sensi della legge regionale, nonchè ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione banditi entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge

Agli effetti di cui al precedente comma l'anzianità di laurea è ridotta di un anno.

Art. 23.

Il termine di elevazione dei limiti di età ai sensi dell'art. 30 della legge regionale è prorogato per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri, il tirocinio pratico è sostituito dal servizio continuativo nella disciplina di pari durata prestato senza demerito presso un pubblico ospedale civile o militare.

Art. 25.

La norma di cui all'art. 35 della legge regionale è prorogata per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il posto di direttore sanitario può essere affidato, in mancanza di personale sanitario in possesso dei requisiti richiesti, anche al vicedirettore sanitario o ad un primario di ruolo.

I primari ospedalieri che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano, per incarico, anche le funzioni di direttore sanitario, il cui posto è riservato al gruppo linguistico tedesco, continuano nell'esercizio delle funzioni stesse fino all'espletamento con esito positivo degli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca ai sensi dell'art. 16 della legge regionale.

Art. 27.

I direttori sanitari, i direttori di farmacia, i primari ospedalieri, gli aiuti dirigenti e gli aiuti capi di sezione autonoma o di servizi speciali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, che siano in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso, se sono in possesso dell'idoneità nella corrispondente qualifica e disciplina, ovvero mediante un concorso loro riservato se sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ai sensi della presente legge.

I direttori sanitari, i direttori di farmacia, i primari ospedalieri, in regolare servizio non di ruolo continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se già titolari di un posto di ruolo di pari qualifica e disciplina presso un pubblico ospedale della provincia.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, il servizio prestato dagli aiuti dirigenti o dagli aiuti capi di sezione autonoma o di servizi speciali è equiparato al servizio di primario, qualora entro i sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge il servizio stesso sia stato trasformato in primariato.

Art. 28.

I vicedirettori sanitari e gli aiuti ospedalieri, che siano in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno quattro mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso, se sono in possesso dell'idoneità nella corrispondente qualifica e disciplina, ovvero mediante un concorso loro riservato se sono in possesso dei requisiti richiesti per la ammissione al relativo esame di idoneità ai sensi della legge regionale.

I vicedirettori sanitari e gli aiuti ospedalieri in regolare servizio non di ruolo continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se già titolari di un posto di ruolo di pari qualifica e disciplina presso un pubblico ospedale della provincia.

Art. 29.

Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli assistenti ospedalieri che occupino alla data di entrata in vigore della presente legge un posto di organico vacante e che alla stessa data abbiano prestato nel posto stesso almeno quattro mesi di regolare servizio non di ruolo continuativo, sono nominati direttamente in ruolo nel posto medesimo.

Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli assistenti ospedalieri in regolare servizio non di ruolo continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se già titolari di un posto di ruolo nella disciplina presso un pubblico ospedale della provincia ovvero se in possesso dell'idoneità della libera docenza o della specializzazione nella disciplina.

I posti di ispettore sanitario, farmacista e assistente ospedaliero, che si rendono comunque disponibili entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono assegnati mediante concorso riservato ai sanitari non di ruolo che, a causa di chiamata alle armi o di aspettativa per gravidanza o puerperio, non abbiano potuto rimanere in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè ai sanitari che abbiano prestato nel triennio precedente l'entrata in vigore della presente legge almeno due anni di regolare servizio, anche non continuativo, nelle rispettive qualifiche.

Gli assistenti anestesisti e radiologi, privi della specializzazione nella rispettiva disciplina, che occupino alla data di entrata in vigore della presente legge un posto di organico vacante e che abbiano prestato nel posto stesso almeno otto mesi di regolare servizio non di ruolo continuativo, sono nominati direttamente in ruolo nel posto medesimo.

Art. 30.

Gli aiuti dirigenti e gli aiuti capi di sezione autonoma o di servizi speciali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, che prestino servizio da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso che la direzione del servizio stesso debba essere conferita ad un primario, entrano in ruolo come primari non appena l'amministrazione ospedaliera ne istituisca il posto, se in possesso in quel momento dell'anzianità di laurea e di servizio richiesto dalla legge regionale.

Art. 31.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai sanitari, in possesso dei necessari requisiti, che abbiano esercitato le funzioni in un posto di organico immediatamente superiore vacante, come previsto dall'art. 7, quinto, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Le predette disposizioni si applicano altresì ai sanitari in servizio in un posto il cui titolare sia stato trasferito per incarico o a seguito di concorso presso lo stesso o altro ospedale.

I sanitari, titolari di un posto di ruolo, cui vengono applicate le norme previste negli articoli 27, 28, 29 e 30 della presente legge, devono, entro un mese, optare per il posto di cui sono titolari o per il posto non di ruolo. In caso di mancata opzione si intende accettato il posto in cui il sanitario presta servizio alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma.

Art. 32.

Il personale ospedaliero non di ruolo che usufruisce dei benefici previsti dal presente capo, è trattenuto in servizio fino all'ammissione diretta in ruolo, ovvero all'espletamento dei concorsi pubblici di cui al predetto capo.

Sono revocati di diritto tutti gli avvisi e bandi pubblici relativi ai posti per i quali esistono aventi diritto ad usufruire dei benefici previsti ai sensi della presente legge. Sono altresì revocati di diritto i concorsi pubblici relativi ai medesimi posti per i quali non siano state completate le operazioni e le prove concorsuali all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Fermo restando il principio del concorso pubblico per l'occupazione dei posti di organico vacanti, in via transitoria il personale amministrativo, il personale laureato dei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie, il personale tecnico, il personale sanitario ausiliario e il personale esecutivo in servizio da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge è nominato direttamente in ruolo, sul posto occupato se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto stesso.

Il personale amministrativo, il personale laureato dei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie, il personale tecnico, il personale sanitario ausiliario e il personale esecutivo, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio, in base a regolare provvedimento delle amministrazioni ospe-

daliere, da almeno sei mesi nel medesimo ente ospedaliero con funzioni di un posto di organico immediatamente superiore vacante, è nominato direttamente in ruolo nel posto corrispondente alle funzioni effettivamente esercitate ove sia in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto stesso.

Art. 34.

I benefici previsti nel presente capo si applicano altresì al personale non di ruolo che, a causa di chiamata alle armi o di aspettativa per gravidanza o puerperio, non abbiano potuto compiere i periodi di servizio previsti dai precedenti articoli.

Art. 35.

Le amministrazioni ospedaliere devono procedere alla nomina diretta in ruolo del personale di cui al presente capo entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della proporzionale etnica prescritta dall'art. 7 della legge regionale e riferita ai posti previsti in organico alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo l'obbligo della conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi dell'art. 13 della legge regionale.

La nomina diretta in ruolo del personale di cui al comma precedente ha effetto dalla data in cui è stato maturato il periodo di servizio richiesto, ma in nessun caso da data anteriore al 20 agosto 1975.

In caso di eccedenza del personale di cui al presente capo rispetto alla proporzionale etnica, la precedenza spetta al più anziano di servizio nella qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre il restante personale è trattenuto in servizio nella qualifica rivestita ed è nominato direttamente in ruolo, secondo l'ordine di precedenza, su un posto corrispondente alla qualifica stessa, non appena il posto si renda disponibile per il rispettivo gruppo linguistico. In tale attesa i corrispondenti posti di primario e aiuto dirigente non vengono messi a concorso.

Art. 36.

Allo scopo di accordare al personale ospedaliero nell'ambito provinciale uniformità di trattamento in relazione alla corresponsione del premio di fine servizio di cui all'art. 4 della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18, gli enti ospedalieri sono tenuti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a deliberare le necessarie modifiche ai propri regolamenti organici al fine di adeguare le modalità ed i limiti di corresponsione del premio stesso alle condizioni di miglior favore già previste dai regolamenti di altri enti ospedalieri della provincia alla data di entrata in vigore della menzionata legge n. 18.

Titolo secondo

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE CON TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITI ALL'ESTERO

Art. 37.

Al fine di consentire l'attuazione della riforma sanitaria demandata alla provincia dall'art. 22 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nel rispetto delle norme sulla proporzionale linguistica e sulla conoscenza delle lingue italiana e tedesca e fino a quando la materia sarà diversamente disciplinata con legge statale, la giunta provinciale può autorizzare, previo parere del consiglio provinciale di sanità, l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della provincia, per le quali sono richiesti titoli di specializzazione da parte di cittadini italiani residenti nella provincia stessa, che abbiano conseguito all'estero i corrispondenti titoli di specializzazione ivi legalmente riconosciuti, nei limiti del fabbisogno del servizio sanitario della provincia, sentito il Ministero della sanità.

Per il parere di cui al precedente comma, il consiglio provinciale di sanità verifica la corrispondenza dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero ai seguenti presupposti:

a) il titolo di specializzazione estero deve abilitare, nello Stato in cui è stato conseguito, all'esercizio delle professioni sanitarie per cui è richiesta l'autorizzazione;

b) le discipline che il titolo di specializzazione estero comprende devono includere quelle del corrispondente titolo di specializzazione italiano, richieste dalla legge vigente per l'esercizio della professione sanitaria oggetto dell'autorizzazione.

Al fine della verifica di cui al comma precedente, gli interessati devono allegare alla domanda, da presentare all'assessorato provinciale alla sanità, l'originale o copia autentica del titolo di specializzazione estero, nonchè dell'attestato dell'autorità estera che ha conferito il titolo stesso, dal quale risultino le discipline che il titolo comprende, nonchè la certificazione che lo stesso abilita all'esercizio della professione sanitaria per cui viene richiesta l'autorizzazione, oltre al certificato di cittadinanza e residenza.

Art. 38.

Fino alla completa attuazione da parte della provincia della riforma sanitaria, il fabbisogno di sanitari muniti di titolo di specializzazione è determinato, distinto per titoli, dalla giunta provinciale al 1° gennaio ed al 1° luglio di ciascun anno sulla base dei posti vacanti presso gli enti ospedalieri e gli uffici e servizi sanitari della provincia, dei comuni e degli altri enti pubblici operanti nell'ambito provinciale, presso le case di cura private convenzionate con la provincia a norma dell'art. 24 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, nonchè presso enti, associazioni ed altri organismi svolgenti assistenza sanitaria disciplinata dalla legge provinciale e sottoposta alla vigilanza della provincia.

Nella prima applicazione del presente articolo il fabbisogno di cui al precedente comma è determinato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il fabbisogno determinato a norma dei commi precedenti deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 39.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 25 giugno 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(9821)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762430)